



Bruxelles, 7 luglio 2020
(OR. en)

9451/20

ACP 68
WTO 118
COASI 83
RELEX 517
UD 108

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	7 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 295 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 295 final.

All.: COM(2020) 295 final



Bruxelles, 7.7.2020
COM(2020) 295 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo"), in relazione all'adozione prevista della decisione che modifica talune disposizioni del protocollo II dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

L'accordo di partenariato tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo") mira a a) consentire agli Stati del Pacifico di trarre vantaggio da un migliore accesso al mercato offerto dall'Unione europea ("l'UE"); b) promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale; c) istituire una zona di libero scambio fra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico basata sull'interesse comune, attraverso una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; ed e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

Il 13 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo¹, che è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito all'adesione, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l'accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

2.2. Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio è un organismo istituito in conformità dell'articolo 68 dell'accordo. Esso si compone di rappresentanti dell'UE e degli Stati del Pacifico (Papua Nuova Guinea, Figi, Samoa e le Isole Salomone). Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ed è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante degli Stati del Pacifico.

Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo. Nell'espletamento delle sue funzioni, il comitato per il commercio può a) istituire e dirigere comitati od organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti, c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni, e d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo.

¹ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

Il comitato per il commercio delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo, in particolare al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il *settembre 2020*, in occasione dell'ottava riunione, il comitato per il commercio adotterà una decisione relativamente alla modifica di talune disposizione del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è:

- aggiornare le disposizioni in materia di norme d'origine agli sviluppi più recenti e fornire agli operatori economici norme di origine semplificate e più flessibili con l'adozione delle seguenti modifiche:
 - (a) sopprimere le seguenti disposizioni, non più pertinenti:
 - l'articolo 3, paragrafo 7: non è più pertinente precisare che il cumulo ha iniziato ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2010 e il 1° ottobre 2015;
 - l'articolo 4 bis e l'allegato VIII A non sono più pertinenti in quanto non sono stati identificati paesi in via di sviluppo vicini;
 - la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 8, e l'allegato XII: non è più pertinente elencare i prodotti originari del Sudafrica per i quali il cumulo ha iniziato ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2009.
 - (b) Far corrispondere il titolo dell'articolo 7 al titolo che figura nell'indice.
 - (c) Introdurre nel titolo II un nuovo articolo 12 dal titolo "Contabilità separata", al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock.
 - (d) Sopprimere l'articolo 13 del titolo III e sostituirlo con un nuovo articolo 14 intitolato "Non modificazione" al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.
 - (e) Sopprimere l'articolo 14 ("Esposizioni") e l'articolo 38 ("Zone franche"), non più necessari in seguito all'introduzione della disposizione in materia di "non modificazione".
 - (f) Modificare l'articolo 15 del titolo IV, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto attiene al rispetto dei requisiti relativi alla prova d'origine.
 - (g) Includere un nuovo articolo 39 che sintetizza le funzioni e le responsabilità del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, che figurano in diverse disposizioni del protocollo II, aggiornando di conseguenza l'articolo 41.
- Aggiornare l'allegato II del protocollo II dell'accordo per allinearlo alla versione 2017 della nomenclatura SA.

L'allegato II del protocollo II si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione

mondiale delle dogane (OMD). L'OMD ha pubblicato una nuova nomenclatura SA 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla regola di origine applicabile a un determinato prodotto.

- Modificare il testo dell'allegato IV del protocollo II dell'accordo al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 e applicato dal 1° luglio 2013. L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari.

- Aggiornare l'elenco dei PTOM di cui all'allegato VIII del protocollo II dell'accordo al fine di allineare l'elenco al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo elenca i paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'Unione europea. Lo status di alcuni territori è recentemente cambiato: Saint Barthélemy (FR) e Bermuda (Regno Unito) sono diventati PTOM associati all'Unione rispettivamente il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2014, e Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica (RUP) dell'Unione il 1° gennaio 2014.

- In seguito all'adesione di Samoa e delle Isole Salomone all'accordo, rimuovere entrambi gli Stati dall'elenco "Altri Stati ACP" di cui all'allegato X del protocollo II.

Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo II dell'accordo e ai suoi allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è stato concluso nel 2009. Alcune disposizioni del protocollo II originario non riflettono i più recenti sviluppi in materia di norme di origine, il che si traduce in ostacoli a beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'accordo.

Le modifiche proposte offriranno una maggiore flessibilità e semplificheranno il soddisfacimento dei requisiti e delle procedure in materia di norma d'origine. Ad esempio:

- la contabilità separata consentirà agli operatori economici di ridurre i costi nella gestione degli stock;
- è prevista una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo;
- la possibilità per gli esportatori registrati di utilizzare esclusivamente una dichiarazione su fattura come prova d'origine valida semplificherà le procedure d'origine, riducendo i costi amministrativi connessi al rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, il che consentirà agli operatori di trarre pieno vantaggio dal trattamento tariffario preferenziale e potrà incidere positivamente sul commercio.

Tale semplificazione agevolerà quindi il commercio e intensificherà lo sviluppo economico nella regione del Pacifico consentendo agli operatori di trarre pieno vantaggio dal trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale.

Le modifiche consentiranno una semplificazione e garantiranno flessibilità per soddisfare i requisiti e le procedure delle norme di origine. Tale semplificazione consentirà di agevolare gli scambi e ottimizzare l'impiego del trattamento preferenziale per gli operatori economici. Inoltre le modifiche proposte favoriranno l'integrazione regionale e lo sviluppo economico negli Stati del Pacifico offrendo agli operatori maggiori opportunità di rispettare le norme di origine.

È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo II dell'accordo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'OMD e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.

L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'UE. Ai sensi del protocollo II, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.

Va osservato che la decisione (UE) 2019/2143 del Consiglio dell'11 novembre 2019 ha già stabilito la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'UE in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo (GU L 331 del 20.12.2019, pag. 1). Per motivi di chiarezza la posizione è rifiuta (invariata) nell'attuale iniziativa.

La decisione proposta soddisfa gli obblighi dell'UE ai sensi dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici e sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente agli articoli 8, 68 e 78 dell'accordo.

² Sentenza della Corte di giustizia, del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.4. Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato per il commercio andrà modificare l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, dopo l'adozione è opportuna la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹ (in appresso denominato "l'accordo"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito all'adesione, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l'accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
- (2) A norma degli articoli 13 e 68 dell'accordo e dell'articolo 41 del protocollo II dello stesso, il comitato APE per il commercio può adottare modifiche alle disposizioni del protocollo II dell'accordo.
- (3) Il comitato per il commercio, durante la sua ottava riunione del *settembre 2020*, deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) Il protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, concluso nel 2009, richiede la modifica di talune disposizioni al fine di aggiornare le norme di origine ai più recenti sviluppi in materia, fornire norme di origine più flessibili e semplici intese ad agevolare il commercio per gli operatori economici e ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.
- (6) È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo II dell'accordo per allinearle agli aggiornamenti della

¹ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'OMD e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.

- (7) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 e applicato dal 1° luglio 2013. L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari. Il testo dell'allegato IV del protocollo II dell'accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura.
- (8) L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'UE. Ai sensi del protocollo II, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.
- (9) In seguito all'adesione di Samoa e delle Isole Salomone all'accordo, entrambi gli Stati dovrebbero essere rimossi dall'elenco "Altri Stati ACP" di cui all'allegato X del protocollo II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato per il commercio si basa sul progetto di atto del comitato per il commercio allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*